



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2012, proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dall'Università degli studi di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12.

***contro***

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via San Tommaso D'Aquino 47.

***nei confronti di***

[REDACTED].

***per la riforma***

della sentenza n. 2885/2012 del T.A.R. Lazio – Roma ( Sezione Terza bis ), resa tra le parti, concernente le modalità e i contenuti per le prove di ammissione ai corsi di laurea per l'anno accademico 2007/2008

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luca Morini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'Udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2014, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Melania Nicoli, e l'avvocato Umberto Cantelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. [REDACTED] unitamente con [REDACTED] e [REDACTED] presentava ricorso al TAR Lazio per l'annullamento del decreto ministeriale 17 maggio 2007, concernente le modalità e i contenuti della prova di ammissione, per l'anno accademico 2007-2008 a vari corsi di laurea e del decreto ministeriale 19 giugno 2007 sulla definizione dei posti per il corso di laurea in medicina e chirurgia, nonché del decreto ministeriale di costituzione della Commissione di esperti per la redazione di 80 quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed, infine, dei provvedimenti di annullamento dei quesiti numeri 71 e 79 del test di accesso, di determinazione del numero massimo di studenti iscrivibili per ogni corso di laurea e di determinazione della graduatoria delle prove di selezione per l'ingresso al corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli originari ricorrenti deducevano l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, eccependo una serie di articolate censure contenute in vari motivi e comunque essenzialmente riferite alla idoneità dei test di ammissione mediante quiz, utilizzati per l'anno accademico 2007-2008, ai test definiti dalla Commissione e alle attività da questa svolte, alla questione dell'annullamento dei quesiti numeri 71 e 79, alla ritenuta invalidità di

domande diverse dai predetti quesiti 71 e 79 e, infine, alla questione dei posti non assegnati agli studenti dell'area comunitaria da trasferire nel numero di quelli da ammettere all'anno accademico 2007-2008.

2. Con la sentenza impugnata n. 2885 del 27 marzo 2012, il TAR Lazio (Sezione Terza bis), rigettava il ricorso proposto da [REDACTED] e [REDACTED], mentre accoglieva il ricorso presentato da [REDACTED], ritenendo che, qualora non fosse stato disposto l'annullamento del quesito n. 71 recante due risposte esatte, il [REDACTED] avrebbe conseguito un punteggio utile ai fini dell'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia.

3. Con il presente appello, il Ministero e l'Università ritengono meritevole di censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione, dal momento che il giudice di prime cure non ha esplicitato alcuna valutazione in merito all'accertamento presunto dell'illegittimità dell'annullamento d'ufficio del citato quesito n. 71, nè dalla sentenza è dato cogliere l'iter logico-giuridico che ha portato alla decisione favorevole al [REDACTED]. Il fatto che questo ultimo abbia individuato una delle due risposte corrette del quesito in questione non significa, secondo la parte appellante, che lo studente abbia risposto correttamente, alla stregua di quanto disposto dal bando di concorso secondo cui ogni quesito deve contenere una sola risposta esatta. In forza di ciò il quesito è stato legittimamente annullato dall'Amministrazione, senza alterare la par condicio tra i partecipanti alla selezione, avendo prodotto gli stessi effetti nei confronti di tutti.

Né, per la parte appellante, l'errore sulla predisposizione del quesito in parole risulta idoneo ad inficiare l'intera procedura, poichè vi è stato comunque un adeguato riscontro alla preparazione degli aspiranti all'accesso al corso di laurea e la scelta dell'Amministrazione è stata esercitata in conformità ai canoni della logica e della ragionevolezza.

4. L'appellato [REDACTED], nella sua memoria di costituzione, ha eccepito l'inammissibilità del gravame perchè non notificato a tutti i controinteressati ai quali era stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio, nonché l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 bis della legge n. 168/2005, avendo superato gli esami di profitto per il primo anno cui il test era preordinato ad accedere e avendo così conseguito il titolo per ottenere lo status di studente del corso di laurea in medicina e chirurgia.

L'inammissibilità dell'appello è stata sostenuta anche per la genericità dell'atto privo delle adeguate specificazioni. L'appellato ha contestato, infine, l'eccepito difetto di motivazione della sentenza impugnata, essendo invece chiaro il ragionamento logico seguito dal giudice di prime cure.

#### DIRITTO

1. L'appello va respinto.

L'articolo 4, comma 2 bis del d.l. 30 giugno 2005, n. 115 introdotto dalla legge di conversione 14 agosto 2005, n. 168 prevede, infatti, che *"conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali previste dal bando, anche se l'ammissione o la ripetizione della valutazione da parte della Commissione sia stata operata a seguito dei provvedimenti giurisdizionali o di autotutela"*.

Orbene, dalla documentazione acquisita agli atti, risulta evidente che l'appellato sia stato ammesso a frequentare il primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia in forza della sentenza impugnata che gli ha riconosciuto un punteggio utile ai fini dell'accesso al citato corso di laurea.

Avendo lo stesso appellato superato gli esami di profitto previsti per il primo anno cui il test era preordinato ad accedere, ottenendo una valutazione positiva in ognuno di essi ( e ciò non è stato smentito o contestato dalla parte appellante), egli

ha conseguito il titolo per il quale aveva concorso; ciò in quanto ha esercitato con effettività, sul campo, frequentando i corsi e superando gli esami positivamente, il titolo cui fa riferimento la norma sopra riportata: nel caso, cioè, lo status di studente attestato e confermato dal superamento con profitto del primo anno di corso di laurea.

Ne consegue che, nella specie, è applicabile il dettato di cui al richiamato articolo 4, comma 2 bis, del d.l. n. 115/2005 convertito dalla legge, n. 168/2005.

Nè potrebbe essere diversamente, dal momento che l'appellato, con il superamento degli esami del primo anno, ha dimostrato di essere in grado di frequentare il corso per l'ammissione al quale aveva sostenuto il concorso, consolidando, come detto, l'effettività del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove oggetto di controversia.

Nella specifica situazione va, quindi, affermato il criterio sostanzialista per il suo effetto di raccordo dimostrativo del dato formale. Ciò attraverso una legittima interpretazione estensiva ispirata ai canoni della ragionevolezza e della logicità.

Del resto, i giudici di questa Sezione, nella sentenza n. 889 del 17 febbraio 2010, con riguardo ad altra fattispecie relativa ad una studentessa, peraltro non destinataria di alcun provvedimento cautelare di ammissione al corso di laurea in odontoiatria, la quale aveva superato, con risultati molto apprezzabili, gli esami dei primi tre anni del corso, hanno privilegiato il predetto criterio avendo la stessa dimostrato, nella sostanza, di essere idonea alla frequenza del corso cui non era stata ammessa.

2. In ragione della peculiarità della vicenda, le spese processuali devono essere interamente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso (3565/2012), lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza del TAR Lazio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 28 gennaio 2014, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)